

COMUNE DI SAINT-MARCEL

REGOLAMENTO ACQUEDOTTO

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
N. 26 DEL 23/03/92.

INDICE

	pag.
Art. 1. Fornitura dell'acqua	5
Art. 2. Domanda di fornitura	5
Art. 3. Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	5
Art. 4. Vincoli speciali	5
Art. 5. Concessioni speciali	6
Art. 6. Durata della concessione	6
Art. 7. Spese di allacciamento	6
Art. 8. Consumo minimo e categorie di utenza	6
Art. 9. Anticipo sulla fornitura	6
Art. 10. Prezzo dell'acqua	7
Art. 11. Quote mensili di utenza	7
Art. 12. Pagamenti del canone e dei consumi	7
Art. 13. Maggior consumo	8
Art. 14. Interruzione o riduzione della erogazione dell'acqua	8
Art. 15. Prese	8
Art. 16. Esecuzione delle prese	8
Art. 17. Collocazione delle tubazioni di presa	8
Art. 18. Prescrizioni relative alla esecuzione dei lavori per posa tubazioni acqua	9
Art. 19. Modalità per la predisposizione degli scavi e dei pozzetti per i nuovi allacciamenti	9
Art. 20. Attraversamento di terreni privati	10
Art. 21. Proprietà della presa	10
Art. 22. Prescrizioni per le prese di derivazione	10
Art. 23. Modifiche delle prese	10
Art. 24. Posa in opera dei contatori	11
Art. 25. Verifiche a carico del concessionario	11
Art. 26. Verifica del contatore	11
Art. 27. Divieto di manomissione degli apparecchi	11
Art. 28. Visita di ispezione	12
Art. 29. Verifica degli impianti interni	12
Art. 30. Autoclave	12
Art. 31. Chiusura delle prese in caso di incendio	12
Art. 32. Bocche di incendio	12
Art. 33. Eventuali modificazioni delle presenti norme	13
Art. 34. Domicilio del concessionario	13
Art. 35. Norma transitoria	13

Art. 1

FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 5 - 10.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui l'Ente può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quelle case che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della condotta principale.

In tal caso il percorso ed il diametro delle nuove tubazioni saranno stabiliti dall'Ente per la parte fino al contatore.

In ogni caso, se per servire l'utente si dovessero collocare tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla-osta del proprietario o quant'altro previsto al successivo art. 20 del presente regolamento.

Art. 2

DOMANDA DI FORNITURA

Per l'allacciamento all'acquedotto comunale, i richiedenti dovranno presentare all'Ente regolare domanda in competente bollo segnando la quantità di acqua che desiderano avere in abbonamento nei limiti fissati dall'Ente stesso.

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dall'Ente nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, condomino, rappresentante legale), il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale e il proprietario dell'immobile (ove questi non sia lo stesso richiedente) e l'uso cui l'acqua deve servire.

Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della Legge N. 15 del 1968 indicante gli estremi della concessione edilizia, ovvero altra documentazione ai sensi dell'articolo 45 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47.

La richiesta di concessione ai condomini deve essere sottoscritta dall'Amministratore o, in mancanza, da tutti i condomini.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti in conformità dei provvedimenti C.I.P. - C.P.P. o previsti per legge nonché le spese di concessione.

Con la presentazione della domanda si intende che il richiedente accetta e riconosce il presente Regolamento conoscendo tutti i diritti da esso derivanti all'Ente.

Art. 3

MODALITÀ PER IL PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, il richiedente dovrà provvedere al versamento preventivo nelle casse dell'Ente della spesa preventivata ove i lavori vengano eseguiti dal Comune, degli eventuali diritti in conformità di provvedimenti del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.) o del Comitato Provinciale Prezzi (C.P.P.) o previsti per legge (bolli e rimborso stampati).

Art. 4

VINCOLI SPECIALI

È riservato all'Ente il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento ma consigliate da ragioni di pubblico interesse.

Art. 5

CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso domestico, l'Ente concede, sotto la osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per attività produttive e per usi temporanei, rimanendo riservato all'Ente stesso il diritto di sospendere, senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

Art. 6

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi di uso temporaneo, non sarà inferiore ad anni uno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di utenza; in seguito si prorogherà tacitamente.

Quando un concessionario non intendesse servirsi ulteriormente dell'acqua potabile, dovrà dare disdetta della concessione, con dichiarazione scritta indirizzata all'Ente e con preavviso di mesi tre, e dovrà riconsegnare in buono stato il contatore e gli accessori di proprietà dell'Ente stesso.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta all'Ente; il subentrante dovrà accettare gli impegni dell'utente cessato.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative alla voltura sono a carico del subentrante.

Art. 7

SPESE DI ALLACCIAMENTO

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese sostenute dall'Ente stesso o da eventuale ditta affidataria di specifico appalto, salvo i casi di cui all'art. 1 comma 3.

Art. 8

CONSUMO MINIMO E CATEGORIE DI UTENZA

Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita deliberazione dell'Ente nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le seguenti categorie di utenza:

- 1 - Utenze domestiche
- 2 - Utenze non domestiche.

Sono utenze domestiche le abitazioni civili singole o in condominio e le abitazioni civili connesse con attività non domestiche quando l'uso civile è prevalente.

Sono utenze non domestiche le attività produttive di beni e servizi munite di autonomo misuratore.

e gli abbc. temporanei?

Art. 9

ANTICIPO SULLA FORNITURA

È facoltà dell'Ente deliberare la corresponsione di un anticipo sul consumo commisurato alla entità della fornitura contrattualmente impegnata e alla periodicità di fatturazione.

Tale somma verrà conguagliata, al termine della fornitura, con la fattura finale.

Art. 10

PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato.

Per la fornitura di acqua ai condomini la lettura sarà fatta sul contatore generale e la determinazione dei consumi essenziali di base e di supero verrà effettuata moltiplicando le varie quote per il numero delle unità abitative.

Per le utenze non domestiche, ai sensi di quanto stabilito agli artt. 1 e 5, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente in relazione alle necessità essenziali di consumo dell'utente terziario e sulla base dei consumi precedenti. Per il primo anno si farà riferimento ad una valutazione provvisoria dei consumi.

Alle comunità che non esercitano attività commerciale o comunque non aventi scopo di lucro, è estesa la tariffa agevolata; in tal caso l'equiparazione ad unità appartamento si determina dividendo per 5 il numero delle presenze medie calcolate su base almeno annuale (provvedimento C.I.P. n. 26 del 1975).

Non sono ammesse tariffe di favore (agevolate) anche se il destinatario è il Comune.

Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo è fissato di volta in volta con apposita deliberazione; il prezzo non potrà comunque superare il livello del 50% della corrispondente tariffa di base per la fornitura di acqua potabile.

Per le aziende con attività di allevamento degli animali il costo unitario del servizio non potrà superare il 50% della tariffa ordinaria (base) determinata per le abitazioni civili; l'attività dovrà essere documentata mediante apposita certificazione dell'Associazione di categoria degli allevatori.

Art. 11

QUOTE MENSILI DI UTENZA

L'utente è tenuto al pagamento della quota mensile di utenza nella misura stabilita dal C.I.P.

Art. 12

PAGAMENTI DEL CANONE E DEI CONSUMI

Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.

Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

Il canone di utenza e le quote mensili per utenza verranno pagate alla tesoreria-esattoria dell'Ente in seguito ad emissione di apposito bollettino e secondo le modalità fissate dall'Ente stesso.

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, gli interessi al tasso (1) *~~DI LEGGE~~ sull'importo, nonché la soprattassa del 20% di cui alla Legge n. 51/82, fatto salvo il diritto dell'Ente al procedimento coattivo di cui al Testo Unico 14 aprile 1910, n. 639 ed il diritto di sospendere, previa diffida, la somministrazione dell'acqua.

In tal caso il concessionario potrà avvalersi delle fontane pubbliche.

(1) * Da stabilirsi da parte dell'Ente.

Art. 13
MAGGIOR CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente e secondo la periodicità dallo stesso deliberata.

Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato dal contatore e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di supero della tariffa vigente.

È escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate, l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo, alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Art. 14
INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELLA EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita continuativamente.

L'Ente però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di sospendere l'erogazione anche a causa di carenza di acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni causate da guasti o rottura ai macchinari, alle opere di pompaggio, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi; l'Ente comunque provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare il servizio.

Resta convenuto che, nel caso di siccità, l'Ente potrà togliere o ridurre la quantità d'acqua agli utenti. Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Art. 15
PRESE

Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la "presa".

Art. 16
ESECUZIONE DELLE PRESE

Le caratteristiche, la scelta, fornitura e posa in opera dei tubi ed apparecchi per la presa d'acqua fino al contatore, questo compreso, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'Ente che le farà eseguire a spese del richiedente la concessione di acqua.

Art. 17
COLLOCAZIONE DELLE TUBAZIONI DI PRESA

Il rubinetto di arresto o la saracinesca dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

Art. 18

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

La condotta dovrà essere posta ad una profondità di cm. $\frac{80}{100}$ sotto il piano viabile.
Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che seguono.

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto dall'art. 8 del Testo Unico - D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della strada) e dagli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento di esecuzione relativo, approvato con D.P.R. 30 giugno 1959, n. 420, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale dell'Ufficio Tecnico o addetto alla sorveglianza stradale.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata dall'Ufficio Tecnico dell'Ente.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico dell'Ente.

Art. 19

MODALITÀ PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI SCAVI E DEI POZZETTI PER I NUOVI ALLACCIAMENTI

Lo scavo

- prima di iniziare i lavori di sterro, il concessionario dovrà aver ottenuto regolare autorizzazione dell'Ente cui è di pertinenza la sede stradale;
- per la posa della nuova tubazione idrica, lo scavo deve avere una profondità media di cm. $\frac{80}{100}$ e la larghezza di cm. $\frac{60}{100}$;
- all'innesto della nuova presa con la tubazione esistente deve avere una larghezza media di cm. $\frac{100}{100}$ onde dare la possibilità all'idraulico di effettuare l'allacciamento.

La fossa

- nello scavo che servirà per la presa idrica non potranno essere collocate altre tubazioni (elettriche, fognatura, metano, etc.);
- la tubazione (acciaio o polietilene) dovrà essere posta sul fondo dello scavo dopo aver predisposto un letto di posa in sabbia dello spessore di cm. 10 e il tubo verrà ricoperto di sabbia per altri cm. 10.

Il reinterro per scavi su strade

- dovrà farsi con ghiaia naturale di cave locali (escludendo grossi sassi e ghiaia di frantoio) e non con terreno proveniente dallo scavo onde evitare nel futuro cedimenti della sede stradale.

Il pozzetto per il contatore e la presa antincendio

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. $\frac{100}{100}$ onde effettuare la lettura, larghezza cm. $\frac{100}{100}$ e lunghezza cm. $\frac{100}{100}$ in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa idoneo a sopportare i carichi stradali munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

Il pozzetto o nicchia per il contatore

- dovrà essere fatto in mattoni od in cemento (tipo prefabbricato) e con le seguenti dimensioni: profondità cm. 100 onde poter effettuare le letture, larghezza cm. 100 e la lunghezza cm. 100 in modo che si possa lavorare internamente per eventuali riparazioni;
- se pozzetto posto all'interno della proprietà privata, dovrà essere ricoperto con opportuno coperchio in ghisa o in ferro munito di relativo gancio che faciliti il sollevamento dello stesso;
- se nicchia dovrà essere collocata a muro fronte strada, chiusa con sportello a due battenti;
- non sono ammessi sigilli in cemento o altro materiale non ferroso.

Art. 20

ATTRAVERSAMENTO DI TERRENI PRIVATI

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, sia alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate che all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni di Enti pubblici.

Art. 21

PROPRIETÀ DELLA PRESA

Tutto quanto fa parte della presa o della derivazione, anche su proprietà privata, rimane di proprietà dell'Amministrazione rinunciando il concessionario ad ogni privilegio di legge in proposito.

La spesa totale dell'impianto di cui al precedente comma, fino al contatore compreso, è da considerarsi quale onere a carico del richiedente.

Art. 22

PRESCRIZIONI PER LE PRESE DI DERIVAZIONE

Ogni edificio deve avere una presa con diramazione dal tubo pubblico ed ogni concessionario deve averne una propria e separata, innestata nella diramazione stessa.

Per la fornitura di acqua ai condomini si osserveranno le seguenti prescrizioni:

- a) al limite della proprietà condominiale sarà installato, sulla diramazione del tubo pubblico, un contatore generale;
- b) la lettura verrà fatta sul contatore generale.

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, ecc., dell'apparecchio di misura e dei suoi accessori.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere alla presa, il concessionario dovrà darne immediato avviso all'Amministrazione, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Art. 23

MODIFICHE DELLE PRESE

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta dal concessionario, essa sarà a suo esclusivo carico.

L'Amministrazione ha inoltre la facoltà insindacabile di poter compiere in qualsiasi momento opere di modifica alla tubazione di presa e potenziamento del contatore per l'adeguamento della presa alle norme vigenti. Le spese per scavo, reinterro ed assistenza muraria sono a carico del concessionario.

Art. 24

POSA IN OPERA DEI CONTATORI

La scelta dei contatori è di esclusiva spettanza dell'Ente.

Di norma il contatore sarà installato all'esterno della proprietà su pubblica via.

La posa in opera, nonché la manutenzione dei contatori verrà fatta per cura dell'Ente ed a spesa del concessionario.

L'Ente fornirà i contatori verso il pagamento della quota mensile di utenza stabilita dalla tariffa; tale quota sarà corrisposta insieme col canone relativo al consumo minimo contrattuale.

Per comprovati motivi è data facoltà all'Ente di consentire la installazione del contatore all'interno della proprietà purché questo sia in un luogo accessibile per le letture e le verifiche.

Il concessionario dovrà provvedere affinché il contatore sia riparato dal gelo e dalle manomissioni ed in qualsiasi caso sarà responsabile verso l'Amministrazione dei danni ad esso accaduti.

Inoltre il concessionario sarà responsabile, qualunque sia il luogo di installazione del contatore, per i guasti e le manomissioni che si verificheranno per qualsiasi causa, sulla diramazione di sua competenza all'interno della sua proprietà; sulle restanti tubazioni la responsabilità sarà dell'Ente.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 25

VERIFICHE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni visita che, in seguito a richiesta del concessionario o per infrazione alle norme contenute nel presente Regolamento, venisse fatta dal personale o impresa incaricata dell'Ente, il concessionario stesso è tenuto a versare all'Ente la somma che verrà stabilita a titolo di rimborso delle spese relative.

Sarà considerata manomissione la semplice rottura dei sigilli dei contatori.

Art. 26

VERIFICA DEL CONTATORE

Quando un concessionario non ritenesse valide le indicazioni del contatore, l'Ente dietro formale richiesta del concessionario stesso, cambierà l'apparecchio verificandone il funzionamento.

Nel caso si constatino errori od omissioni nella indicazione dovuti al misuratore, il consumo verrà così determinato:

- a) se nel primo anno di esercizio, sulla media del consumo del periodo precedente alla constatazione dell'errore conguagliabile in base alla lettura del medesimo periodo dell'anno successivo;
- b) se nei successivi anni di esercizio, nella misura del corrispondente periodo di tempo dell'anno precedente.

Se invece la verifica comprovasse il regolare funzionamento dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza del 10% in più o in meno con deflusso normale, le spese suddette, quali saranno documentate, saranno a carico del concessionario il quale dovrà rimborsarle all'Ente.

Art. 27

DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI APPARECCHI

È rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere gli apparecchi di misurazione dell'acqua e il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua oltre il limite pattuito nel suo contratto ed in modo diverso da quello pattuito.

Art. 28

VISITA DI ISPEZIONE

L'Amministrazione avrà sempre il diritto di ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura o della eventuale verifica dei contatori.

Art. 29

VERIFICA DEGLI IMPIANTI INTERNI

Gli impianti interni potranno, prima di essere allacciati all'acquedotto, essere collaudati dal personale dell'Ente.

Non vi dovranno essere collegamenti diretti dell'acqua potabile con condotti di fognatura nè con impianti di sollevamento privati.

Il concessionario dovrà collocare un rubinetto di arresto ed uno di scarico, subito dopo il contatore e lasciarli a libera disposizione degli incaricati per le eventuali verifiche e per il cambio del contatore.

Qualora venisse constatato che l'impianto non corrisponde alle norme di cui al presente articolo ed a quelle delle vigenti disposizioni in materia di igiene, l'Ente prescriverà le eventuali opere di modifica e potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino a quando le prescrizioni date non saranno adempiute.

Art. 30

AUTOCLAVE

L'esecuzione di speciali impianti (autoclave, etc.) per la sopraelevazione della pressione dell'acqua nell'impianto interno (a valle del contatore) del concessionario qualora quella disposta nel punto di presa sulla conduttura comunale non fosse sufficiente a garantire una regolare distribuzione, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ente il quale si riserva il diritto di revocare la predetta autorizzazione qualora l'impianto si dimostri incompatibile con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico del concessionario.

Art. 31

CHIUSURA DELLE PRESE IN CASO DI INCENDIO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere il servizio, chiudendo le prese ai concessionari, nel caso si sviluppasse un incendio per la cui estinzione fosse necessaria tutta la disponibilità dell'acqua.

Art. 32

BOCCE DI INCENDIO

È facoltà dell'Ente di concedere ai privati bocche di incendio. Le opere relative saranno eseguite a totale spesa del concessionario e secondo le modalità stabilite dall'Ente stesso.

Ogni bocca sarà sigillata dall'Ente ed il concessionario non potrà manomettere il sigillo se non in caso di incendio.

La presa antincendio sarà collegata alla rete interna con saracinesca di diametro adeguato all'impianto stesso.

Detta saracinesca rimarrà sempre chiusa e piombata da parte dell'Ente. La manomissione dei sigilli dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente e dovrà essere motivata. La manomissione dei sigilli non motivata sarà soggetta ad una sanzione di Lire 1.000.000/=-.

Prima dell'esecuzione dell'impianto antincendio dovrà essere presentato il progetto debitamente approvato dal competente ufficio dei Vigili del Fuoco.

Non potrà essere eseguito il reinterro, anche parziale, prima della verifica dei lavori da parte del Tecnico dell'Ente che redigerà il relativo verbale sia per la regolare esecuzione dei lavori secondo il progetto che per l'apposizione dei sigilli necessari.

Art. 33

EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE PRESENTI NORME

L'Amministrazione si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto all'Amministrazione, entro il termine di un mese, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

Art. 34

DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede dell'Ente.

Art. 35

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento diventerà esecutivo dopo l'approvazione dell'Organo deliberante e le pubblicazioni di legge.

Gli utenti serviti fino a tale data saranno informati delle nuove norme e dei relativi adeguamenti contrattuali.